



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 34 del 20/12/2023

ORIGINALE

OGGETTO: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2024**

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **19:00**, convocato con le prescritte modalità, in videoconferenza come da regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 12 del 27/04/2022 si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

GIOVANNINI MONIA	P	VOGLI MASSIMILIANO	A
FELICANI MAURA	P	ROMEO MARIO	A
PANCALDI ALESSIA	P	TARTARI LUCA	P
CARLOTTI LUCA	P	MAZZINI SARA	P
DALLE DONNE FABIO	P		
LAMBERTINI FRANCECSO	P		
GHEDUZZI MARCO	A		
FIORINI MORENO	P		
GUERCIO SALVATORE	P		

Totale presenti: **10**

Totale assenti: **3**

Sono presenti gli Assessori Esterni: FERRETTI STEFANO, BARONE VINCENZO.

Assenti giustificati i signori: GHEDUZZI MARCO, VOGLI MASSIMILIANO, ROMEO MARIO.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, DOTT. **VERONESE PIETRO**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **GIOVANNINI MONIA** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 Regolamento Consiglio Comunale):

CARLOTTI LUCA
FIORINI MORENO
MAZZINI SARA

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2024

Consiglieri presenti e votanti n. 10.

Ferretti fa un bilancio del lavoro fatto negli ultimi 10 anni, impegnati nella revisione della spesa e della ricerca di un'efficienza.

Ferretti fa presente che non sono aumentate le aliquote.

Il bilancio non è influenzato in maniera sbagliata da entrate straordinarie. Ci sarà un avanzo che potrà permettere alla futura amministrazione di investire.

C'è professionalità degli uffici. E' stato abbassato il reddito pro capite dei cittadini. E' intorno al 90 per cento la percentuale di pagamento dei tributi.

Sindaco: sono nove anni che le tariffe sono ferme. Per quanto riguarda refezione scolastica siamo riusciti a mantenere la tariffa bassa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 34 del 23/12/2022 con cui sono state determinate le attuali aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 1, c. 2, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

Aliquota	Fascia di applicazione
0	Esenzione per reddito complessivo non superiore a € 10.000, se il reddito supera la soglia di € 10.000 l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile.
0,75	Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00
0,77	Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00
0,78	Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00
0,80	Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 07/11/2023 con la quale è stato aggiornato lo schema di DUP per il periodo 2024/2026 rendendolo in tal modo definitivo, documento che è presentato al Consiglio Comunale insieme allo schema di bilancio 2024/2026, nella seduta odierna, nel quale si confermano tutte le aliquote vigenti nell'anno 2023;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 15 e 15 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, così come novellato dal D.L. 34/2019 i quali testualmente recitano:

c. 15 "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."

c. 15 bis "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Sta-

to- città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del format elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

Quantificato presuntivamente in € 1.070.000,00= il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *delle aliquote* e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Dato atto che il parere favorevole del Revisore dei Conti è stato reso sullo schema di bilancio 2024/2026 che comprende anche le deliberazioni delle aliquote comunali;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile di Settore;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che il contenuto integrale della seduta è registrato su appositi supporti informatici, conservati agli atti della Segreteria per la durata prevista dalle norme in vigore;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari, n. 2 astenuti (Consiglieri: Luca Tartari e Sara Mazzini), dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale;

DELIBERA

1. di dare atto di tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e di confermare le seguenti misure relative all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Aliquota	Fascia di applicazione
0	Esenzione per reddito complessivo non superiore a € 10.000, se il reddito supera la soglia di € 10.000 l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile.
0,75	Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00
0,77	Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00
0,78	Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00
0,80	Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00

2. di quantificare presuntivamente in € 1.070.000,00 il gettito derivante dalla variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 20/12/2023

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Con successiva e separata votazione, voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari, n. 2 astenuti (Consiglieri: Luca Tartari e Sara Mazzini), dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il contenuto integrale della seduta è registrato su appositi supporti informatici, conservati agli atti della Segreteria per la durata prevista dalle norme in vigore.



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 34 del 20/12/2023

OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA
SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2024**

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

GIOVANNINI MONIA

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. VERONESE PIETRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: I SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Proposta N° 34/2023

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

☒ Favorevole

☐ Contrario

Data 30/11/2023	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	RAG. CRISTINA BRANDOLA

Premesso che tutto quanto relativo agli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267,

☒ Favorevole

☐ Contrario

Data 30/11/2023	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
	RAG. CRISTINA BRANDOLA